



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**CAPITANERIA DI PORTO  
ROMA**

**Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale**

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)  
e-mail: [cproma@mit.gov.it](mailto:cproma@mit.gov.it) - [cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it](mailto:cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it)  
Tel. 06/656171 - 0665617303

**ORDINANZA N. 128 /2018T**

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del porto di Fiumicino:

- VISTA** l'istanza avanzata in data 07.09.2018 dal Dot. Giulio MORERA in qualità di responsabile della ditta denominata "Linea Verde Nicolini" con sede in via San Telesforo n. 10, 00165 Roma (RM) ed in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese registrato a Roma 5 il 21.11.2017 al n. 15875 con la quale sono state comunicate le modalità operative di rimozione di tre porzioni di relitto (identificate nel censimento con il relitto n. 19) a valle di ponte Principe Amedeo Savoia in sinistra idraulica.
- VISTO** l'ordine di servizio n. 3 emesso dalla Regione Lazio –Direzione Regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo con prot. n.567326 in data 19.09.2018 ed assunto al prot. n. 31819 in data 20.09.2018;
- VISTO** l'appalto concesso dalla Regione Lazio alla ditta "Linea Verde Nicolini" per il servizio di manutenzione ordinaria e Straordinaria dell'Asta del Fiume Tevere tra Castel Giubileo e l'Isola Tiberina"
- VISTO** il Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5 redatto dall'Autorità di bacino del Fiume Tevere e approvato con D.P.C.M. del 3 Marzo 2009 (Pubblicato nella G.U. n. 114 del 19 Maggio 2009);
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Rubricato norme in materia ambientale pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96);
- CONSIDERATO** che la Ditta "Linea Verde Nicolini" con la succitata istanza ha comunicato che i lavori di rimozione saranno effettuati via terra, con l'ausilio di un escavatore cabinato con braccio di 18 metri Mod. Hitachi tipo ZX210LCN-3;
- CONSIDERATO** che la Regione Lazio in data 04.10.2018 ha comunicato, via email, che alle operazioni di rimozione prenderanno parte anche un autocarro per trasporto di cose con gru applicata sul telaio dietro la cabina, identificato con N. di immatricolazione DG 875 PC e una squadra di sommozzatori specializzati;
- CONSIDERATO** che le operazioni di rimozione saranno effettuate all'interno del Fiume Tevere interessato dal transito di unità navali;
- RITENUTO** pertanto necessario prevedere disposizioni a salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTA** la Legge 06 Maggio 1906, n. 200 "Disposizioni relative alla navigazione del Tevere tra Roma ed il Mare";
- VISTO** il R.D. del 10 Agosto 1934, n. 145 "Regolamento per l'esecuzione della legge del 06 Maggio 1906, N. 200";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 65/2002 del 17 Dicembre 2002, di approvazione del Regolamento per la disciplina della navigazione e del traffico marittimo sul Fiume Tevere;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

## **RENDE NOTO**

Che il **giorno 8 ottobre 2018 dalle ore 07.30 circa e sino al termine dell'attività**, lo specchio acqueo antistante la banchina a valle di Principe Amedeo Savoia in sinistra idraulica situato nella tratta centrale del Fiume Tevere, come meglio individuato nella planimetria allegata, sarà interessato dalle operazioni di rimozione di tre porzioni di relitto ( identificate nel censimento con il relitto n. 19) costituite da dei basamenti di impianto galleggiante.

### **ORDINA**

#### **Art. 1**

#### **( Interdizione dello specchio acqueo riservato ai lavori )**

Il giorno **8 ottobre 2018 dalle ore 07.00 circa e sino al termine delle operazioni di rimozione delle porzioni di relitto di cui al rende noto**, nello specchio acqueo antistante la banchina a valle di Principe Amedeo Savoia in sinistra idraulica, situato nel tratto centrale di Fiume Tevere, come meglio individuato nella planimetria allegata,

#### **è vietato:**

- I. creare intralcio alle operazioni di rimozione dei basamenti di impianto galleggiante;
- II. ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- III. praticare la balneazione;
- IV. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- V. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

#### **Art. 2**

#### **(Deroghe)**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 punto II e IV:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta esecutrice delle operazioni di rimozione delle porzioni di relitto;
- le unità ed il personale della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno dell'area interessata dalle operazioni di rimozione delle porzioni di relitto sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento via VHF o telefonico, col recapito **1530**, per le situazioni di emergenza.

#### **Art. 3**

#### **( Condotta delle unità in transito in prossimità della zona riservata ai lavori )**

Le unità in transito ad una distanza inferiore a 250 m dallo specchio acqueo interessato dalle operazioni dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione all'attività svolta dai mezzi impiegati, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

#### **Art. 4**

#### **(Prescrizioni per la ditta esecutrice dei lavori)**

La ditta esecutrice dei lavori dovrà attenersi alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) le aree oggetto degli interventi dovranno essere opportunamente individuate mediante l'impiego di segnalamenti marittimi;
- b) l'area oggetto d'intervento dovrà essere opportunamente delimitata da panne galleggianti, del tipo con "gonna", per evitare la dispersione di qualsivoglia sostanza/materiale che

- dovesse disperdersi in mare durante le operazioni di recupero onde evitare rischi per l'ecosistema circostante e qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio marittimo e del mare;
- c) dovrà fornire alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Roma (fax 06/65617303) dettagliate notizie in merito alle date di effettivo inizio/termine dei lavori di che trattasi, eventuali sospensioni, l'evolversi e la programmazione dei lavori;
  - d) comunicare eventuale abbandono/rilascio (sia pure in modo contingente) di apparecchiature ed attrezzature in acqua, specificando le caratteristiche dei sistemi di segnalamento delle stesse, loro posizionamento, mancato recupero ed ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione;
  - e) operare solo in ore diurne e con condimeteo assicurate favorevoli la cui verifica è rimessa alla esclusiva responsabilità del Direttore dei lavori della Ditta esecutrice delle operazioni;
  - f) sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato e la salvaguardia della vita umana in mare e comunicare immediatamente alla Capitaneria di Porto di Roma qualsiasi situazione di emergenza o pericolo;
  - g) compiere le attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della tutela ambientale;
  - h) attenersi a quanto prescritto all'interno dell'Ordine di servizio n. 3 emanato dalla regione Lazio e citato in premessa.

#### **Art. 5 (Manleva)**

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi eventuale danno a persone e/o cose che dovesse verificarsi durante l'esecuzione dei lavori e per tutto il periodo di permanenza della presente consegna;

#### **Art. 6 (Disposizioni finali e sanzioni)**

I contravventori alla presente ordinanza,

- a) se sono alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172*";
- b) limitatamente al personale iscritto nelle matricole della gente di mare, la violazione dell'art. 1174 del C.N. importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui agli artt. 1175 e 1214 del medesimo Codice;
- c) negli altri casi si applica l'art. 1174 del Codice della Navigazione ed autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili;
- d) in caso di sversamenti in mare di sostanze inquinanti, i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

#### **Art. 7 (Pubblicazione)**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo, ex Art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione al Codice della Navigazione, l'invio agli aventi interesse e la pubblicazione sul sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino>.

Fiumicino, 04/10/2018

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Filippo MARINI  
\*Firma autografa sostituita da indicazioni a stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs. 39/1993



**Planimetria allegata all'Ordinanza n.128 in data 04.10.2018**